

Sentenza n. /2020 pubbl. il 30/01/2020

RG n. /2016

Repert. n. /2020 del 30/01/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N° 1

Cron.

R.G. N° J /2016

R.P. 2-2

La Corte di Appello Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:

- 1) dott. Presidente
- 2) dott. Consigliere
- 3) avv. C Giudice ausiliario relatore

OGGETTO:

Altri contratti atipici

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

2020

nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso l'ordinanza ex-art. 702 ter RG n.ro

2014 del 27.09.2016 del Tribunale di non notificata, avente per oggetto: "

Altri contratti tipici", iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili del giudizio di

primo grado sotto il numero d'ordine dell'anno 2014;

tra

, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente

dall'avv. e dall'avv. in forza di procura in calce

all'atto di appello:

- appellante -

contro

Wind Tre S.p.A. (già Wind Telecomunicazioni S.p.A.) rappresentata e difesa dall'avv.

in forza di procura a

-appellata -

nonché

Telecom Italia S.p.A. rappresentata e difesa giusta procura speciale del 27/07/2016, per
Notar Carlo Marchetti di Milano (Rep. N. 131 - Racc. N. 697) (All. I), dall'Avv. Prof.
del Foro di Napoli;

- altra appellata

All'udienza collegiale del 01.03.2019 la causa è passata in decisione, con concessione dei
termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti
e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----

per l'appellante: in riforma dell'impugnata ordinanza, condannare Wind
Telecomunicazioni al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante nelle more del
giudizio, dopo la data del deposito del ricorso ex-art. 702bis che si quantificano in Euro
maggiore o minore di giustizia, con condanna alle spese di
lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

per l'appellata Wind Telecomunicazioni: preliminarmente rilevare l'inammissibilità
dell'appello spiegato da per violazione della disciplina dettata dall'art.
342 c.p.c. e per tardivo deposito dell'atto di appello; rigettare l'appello proposto da parte
appellante con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.

per l'appellata Telecom: in via principale accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'appello; in via subordinata dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza appellata
nei confronti di Telecom S.p.A.; Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di
giudizio e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P. con attribuzione al sottoscritto
procuratore antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 5 novembre 2014, l

conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di [redacted] Telecom Italia S.p.A. e la Wind
Telecomunicazioni S.p.A. chiedendo la condanna all'attivazione del servizio di
connettività ad internet mediante ADSL.

somm

del

provv

mi

subiti

.00

(qual

di

ritard

05

giugi

Si costituivano in giudizio la società Wind e la Telecom Spa, evidenziando la prima, il
corretto adempimento e l'insussistenza dei danni lamentati dall'attore, la seconda
l'inammissibilità della domanda e la palese infondatezza dei fatti.

Il Tribunale di [redacted] con ordinanza del 27 settembre 2016, accoglieva le pretese di parte
attrice condannando WindTre al pagamento della somma equitativamente individuata in €
1.755,00, nonché al pagamento della somma giornaliera di € 20,00 per ogni giorno di
ritardo, a far data dall'emanazione del provvedimento.

Con atto di citazione in appello, notificato in data 18 ottobre 2016, [redacted] ha
convenuto in giudizio la Wind Tre S.p.A. proponendo appello avverso l'ordinanza del 27
settembre 2016 emessa dal Tribunale di [redacted] chiedendo a parziale riforma
dell'ordinanza gli ulteriori danni subiti nelle more del giudizio di primo grado, ossia dopo
la data deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. fino alla decisione, quantificati nella
somma di € 10.365,00

n.6'

06

nov

Nel

ità

dell'appello svolto da controparte per violazione della disciplina dettata dagli artt. 342 e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte rilevata l'omessa notifica nei confronti della Telecom, parte del giudizio di primo grado, fissava l'udienza del 27/10/2017 per l'integrazione del contraddittorio.

Con atto di citazione notificato in data 15/5/2017, conveniva in appello la Telecom S.p.A. la quale si costituiva in giudizio, chiedendo l'inammissibilità dell'appello e il rigetto della domanda, nonostante non fosse stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda o modifica.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, sollevata dagli appellati, secondo la quale nell'atto introduttivo del gravame non sarebbero indicati i motivi specifici dell'impugnazione, in violazione del precetto normativo di cui all'art.342, nel testo introdotto dall'art.54 del D.L. n.83/12, convertito con modificazioni nella L. n.134/12.

L'impugnazione è ammissibile, diversamente da quanto si eccepisce, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c., ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, si da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata (cfr., Cass. n.2143/2015, sez. un., n.27199/17; n.13535/18).

E nella specie l'appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella loro prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alla domanda che invece il primo giudice ha disatteso. Ancora in via preliminare, rileva che l'appellante non ha proposto alcuna impugnazione nei confronti della Telecom, ma si è limitato soltanto ad una *litis denunciatio*, così come prevede la legge per le cause scindibili, volta ad evitare il

frazionamento delle impugnazioni avverso la medesima sentenza.

Con l'unico motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errata decisione del Tribunale di [redacted] viziata nella quantificazione dei danni, poiché l'inadempimento della convenuta sarebbe proseguito nelle more del giudizio di primo grado, (circostanza non contestata da controparte), dovendo così comportare in capo al ricorrente, con lo stesso parametro di indennizzo individuato dal Giudice di prime cure, anche il successivo danno maturatosi dopo l'instaurazione del giudizio.

Il motivo è parzialmente fondato.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno appellante ha richiesto l'accertamento del grave inadempimento della Windtre, con la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi sino al soddisfo, quantificandoli alla data di notifica del ricorso nella somma di € 1.755,00

€ 1

Il

liq

05

pe

ne

et

ha

l al

er il

ente

ore.

La società appellata si è difesa nel giudizio di appello, sostenendo l'insussistenza dei danni in quanto l'appellante avrebbe potuto sopperire al solo servizio di connettività internet ADSL, con l'acquisto di una chiavetta USB dotata di tecnologia UMTS, con somme molto più contenute rispetto a quelle liquidate dal Giudice di primo grado.

Ciò [redacted] appellata non ha proposto alcuna

impr

di p

ice

al

05.11.2014 (data di deposito del ricorso).

Ha
amp
Tutt
avve
né h
di p
conti
prov
ulteri
nel c
appel
E' ec
n.256
immo
ipotes
richie
giudiz
generc
delle 1
descri
ha cas
danni
danno
non ril

dire già
L. fosse
(2014).
finitiva
nimento
dotato
dosi di
mentati
società
/2018,
della
in tre
mente
otto in
l'atto
urare
quelli
(S.C.
o dei
e del
lizio,



Nel caso di specie, il danno deve essere ulteriormente incrementato fino alla data della

decisione, così come prospettato dall'appellante, poiché non è mutato nel corso del giudizio il fatto generatore della pretesa, ed il Tribunale avrebbe dovuto considerare ammissibile la ulteriore liquidatoria risarcitoria dei danni sopravvenuti alla domanda.

riel

mi

Irrilevanti, sono infine, le allegazioni difensive della società appellata, del concorso di colpa del danneggiato, in quanto il dedotto comportamento del creditore (non aver acquistato una chiavetta USB) non costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge o dal contratto, né costituisce espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede in relazione al contratto stipulato tra le parti in causa.

Per c

Qua

prim

n. 7

defi

inde

199

Va

gli

con

con

noi

qui

ess

pre

Est

in

om

ella

: di

bre

cui

e il

lelle

o, e

sono

con

della


mito

la p do di
 forr n via
 equ
 Chi vante
 da c quale
 forn ali. a
 forn zi in
 ques
 Poie ento
 cont icata
 impu unda
 alla c o di
 ristor one,
 appa fino
 alla c un
 ulteri om
 (7,50 rso
 introd
 Infine di
 primo ro
 al gio tal
 senso.

Ogni altra questione resta assorbita dalla presente decisione.

Per tali motivi, l'appello va accolto per quanto di ragione, e la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza della società appellata.

Nulla a titolo di spese tra l'appellante e la Telecom S.p.A..



Le spese sono determinate dal Collegio, liquidandole come in dispositivo, ex D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (Euro 1.100,01 – 5.200,00), ma con esclusione della voce n.3 in appello, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria o importante trattazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter del Tribunale di 2014 del 27.09.2016, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la società WindTre al risarcimento degli ulteriori danni dal 06.11.2014 (data del ricorso introduttivo) fino al 27.09.2016 (data del deposito dell'ordinanza conclusiva di primo grado) nella misura complessiva di Euro 2.245,75, oltre interessi legali dalla data della domanda, confermando nel resto l'impugnata ordinanza;
- 2) Condanna la società appellata, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellante che liquida in Euro 382,00 per spese, ed Euro 1.620,00 per compensi, oltre Cap. Iva e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
- 3) Nulla a titolo di spese tra l'appellante e la Telecom Spa.

Così deciso in Camera di Consiglio del 06.09.2019

Il Giudice ausiliario, relatore

avv. 

Il Presidente

dott. 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 GEN 2020
0907
IL CANCELLIERE

rimborsotelefonico.it